Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 31/8/2020

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Oggetto d'imposta
Art. 3 Soggetto attivo
Art. 4 Soggetto passivo
Art. 5 Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
Art. 6 Definizione di abitazione principale e pertinenze
Art. 7 Determinazione della base imponibile
Art. 8 Determinazione dell'imposta dovuta
Art. 9 Termini e modalità del versamento
Art. 10 Determinazione delle aliquote d'imposta

CAPO II – AGEVOLAZIONI
Art. 11 Unità abitative assimilate all'abitazione principale
Art. 12 Fattispecie con abbattimento della base imponibile
Art. 13 Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 14 Abitazioni locate e altre fattispecie
Art. 15 Esenzione immobile dato in comodato
Art. 16 Esenzioni per i terreni agricoli
Art. 17 Altre esenzioni
Art. 18 Aliquote per abitazioni principali
Art. 19 Imposizione dei "beni merci"

CAPO III – CONTROLLLI
Art. 20 Dichiarazione e autocertificazioni IMU – termini e modalità di presentazione
Art. 21 Attività di controllo
Art. 22 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 23 Accertamento esecutivo e rateazione
Art. 24 Rimborsi e compensazioni
Art. 25 Contenzioso
Art. 26 Differimento termini per situazioni particolari
Art. 27 Entrata in vigore del Regolamento

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU da applicarsi sul territorio del Comune di Sorrento, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie del Comune di Sorrento.

Art. 2 Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Sorrento, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 5 Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 6 Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

Art. 7 Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva,

alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, il moltiplicatore previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 9 Termini e modalità del versamento

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti nei termini prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, salvo modifiche previste per legge.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno

precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
4. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. *In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.*
6. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
7. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 10 Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro i termini stabiliti per legge.

CAPO II
AGEVOLAZIONI

Art. 11 Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
   a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per ottenere l'agevolazione l'immobile deve esser stato abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura di ricovero. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 12 Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti immobili:
   a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;.
   b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni;
   c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

Art. 13 Fabbricati inagibili o inabitabili

3. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
    a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
    b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
6. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall'art. 10 del presente regolamento.
7. In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 5, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 5, lettera b).
8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 14 Abitazioni locate e altre fattispecie

1. Per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione a persone fisiche con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad equo canone o con contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio dovrà essere riservata un'aliquota agevolata rispetto alle aliquote applicate agli altri immobili locati.
2. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote sarà possibile individuare ulteriori casi ai quali applicare aliquote agevolate.
3. La sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere autocertificata dal contribuente.

Art. 15 Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma

1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

Art. 16 Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
   a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
   b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
   d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 17 Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
   c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
   d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
   e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
   f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
   g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente

allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 18 Aliquota per le abitazioni principali

1. L'aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 19 Imposizione dei "beni merce"

1. Fino all'anno 2021, salvo eventuali modifiche di legge, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

CAPO III
CONTROLLI

Art. 20 Dichiarazioni e autocertificazioni IMU – termini e modalità di presentazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 17 , comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.
6. Il termine per la presentazione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive previste per legge o dal presente regolamento è, per ciascun anno d'imposta, lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per l'omessa o tardiva dichiarazione IMU.
7. Oltre alle ordinarie modalità di consegna previste dalla normativa vigente della dichiarazione Imu e delle autocertificazioni sono possibili anche le seguenti:
   a) Invio tramite posta elettronica certificata anche del professionista che assiste il contribuente, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. Nel caso di assenza della copia del documento di identità il documento trasmesso si considererà come non presentato e non verrà tenuto in considerazione.
   b) Invio tramite procedura informatica eventualmente predisposta dall'amministrazione comunale.

Art. 21 Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 22 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi indicativi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai suddetti valori indicativi non limita in alcun modo la potestà accertativa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del

contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

4. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione pari al numero di rate inizialmente concesse e comunque non superiore ad ulteriori 24 rate.
5. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 35.000,00 è concessa subordinatamente alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte dell'amministrazione comunale. Tale garanzia deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
6. Il mancato pagamento di due rate consecutive senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva con relative azioni cautelari, dell'intera somma dovuta.
7. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 24 Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori a 12 euro.
5. Il contribuente, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale conseguente ad apposita istanza, può utilizzare crediti d'imposta formalmente riconosciuti in compensazione sia di debiti maturati afferenti ad avvisi di accertamento certi e definitivi, sia con riferimento a futuri pagamenti per IMU ordinaria. Resta fermo il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.

6. In caso di compensazione con riferimento a pagamenti futuri il contribuente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, l'utilizzo del credito per ciascuna scadenza d'imposta.

Art. 25 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 26 Differimento termini per situazioni particolari

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. In caso di provvedimento non riguardante la generalità dei contribuenti, la Giunta Comunale può introdurre, a carico dei soggetti passivi, determinati adempimenti a pena di decadenza. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".

Articolo 27- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Immediatamente eseguibile

ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 35 del 31 AGOSTO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

L'anno 2020 e questo giorno 31, del mese di AGOSTO, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 19/08/2020 prot. n.26036 dal Presidente del C.C si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale . Luigi Di Prisco nella qualità di Presidente del C.C.

Cuomo Giuseppe - SINDACO - Presente

Di Prisco Luigi	**Presidente del Consiglio**	**Presente**
Ciampa Guglielmina	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Acampora Alessandro	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Marzuillo Emilio Stefano	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Pontecorvo Mariano	**Componente del Consiglio**	**Presente**
De Angelis Elvira	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Maresca Antonino	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Cuomo Federico	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Acampora Antonino	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Ricca Elisabetta	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Gargiulo Umberto	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Di Leva Salvatore	**Componente del Consiglio**	**Assente**
De Nicola Raffaela	**Componente del Consiglio**	**Assente**
Fiorentino Antonino	**Componente del Consiglio**	**Assente**
Gargiulo Ivan	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Esposito Paolo	**Componente del Consiglio**	**Assente**

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 12 oltre il Sindaco ed Assenti N. 4

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa ELENA INSERRA, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: DE ANGELIS Maria Teresa, PALOMBA Rachele, ERCOLANO Giuseppe.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce il terzo argomento: "**Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della L. 160/2019".**

Alle ore 18,46 entra l'Assessore Fiorentino Lorenzo

Il Presidente porta a conoscenza che sono pervenuti emendamenti alla proposta che si allegano e passa la parola al Sindaco per l'illustrazione.

Si passa quindi all'esame degli stessi.

Emendamento Prot. n. 24861 a firma del Consigliere Gargiulo Ivan.

L'emendamento n. 1 è sottoposto a votazione.

La votazione è espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 4

Voti contrari: n. 9

Voti astenuti: 0

L'emendamento è respinto.

L'emendamento n. 2 è sottoposto a votazione.

La votazione è espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 4

Voti contrari: n. 9

Voti astenuti: 0

L'emendamento è respinto.

L'emendamento n. 3 è sottoposto a votazione.

La votazione è espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 4

Voti contrari: n. 9

Voti astenuti: 0

L'emendamento è respinto.

L'emendamento n. 4 è sottoposto a votazione.

La votazione è espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 0

Voti astenuti: 1(Pontecorvo Mariano)

L'emendamento è approvato.

L'emendamento n. 5 è sottoposto a votazione.

La votazione è espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 0

Voti astenuti: 1(Pontecorvo Mariano)

L'emendamento è approvato.

L'emendamento n. 6 è sottoposto a votazione.

La votazione è espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n. 4

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 0

Voti astenuti: 1(Pontecorvo Mariano)

L'emendamento è approvato.

Emendamento Prot. n. 25840 a firma dei Consiglieri De Angelis – Ricca; viene sottoposto a votazione.

La votazione è espressa per alzata di mano e l'emendamento viene approvato all'unanimità con voti favorevoli 13.

L'emendamento è approvato.

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori che si allega;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n. 4
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

DELIBERA

In conformità della proposta così come emendata.

Il CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 12 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n. 3
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

DELIBERA

Decreto Legislativo n.267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Rag. Luigi Di Prisco)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Elena Inserra)

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

IL SINDACO

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;
Visto l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);
Visto l'art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il Comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997;
Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l'IMU;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;
Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 293 – che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;
Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;
Letta la relazione istruttoria redatta dal Dirigente del V Dipartimento;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Precisato che per quanto non previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di approvare** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria come allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche all'esito di valutazione e discussione degli emendamenti presentati e/o a presentarsi;
2. **Di prendere atto** che il predetto regolamento è composto da 27 articoli ed entra in vigore il 1° gennaio 2020;
3. **Di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. **Di dare atto** che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, nonché quelle regolamentari di disciplina.
4. **Di affiggere** lo stesso all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe CUOMO

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l'unificazione IMU – Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente.

La disciplina normativa derivata dall'unificazione rappresenta una semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti.

Si ricorda, in proposito, che per il 2020 non trova applicazione il dispositivo di cui al comma 756 della legge di bilancio per il 2020 in materia di predeterminazione delle facoltà di differenziazione delle aliquote sulla base di una griglia messa a disposizione dal Mef. Su questo aspetto è intervenuto il Mef con la Risoluzione n.1/DF del 18 febbraio 2020: "*atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU.*

Si evidenzia infine che il regolamento é da approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed acquisterà efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicato entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, **la trasmissione degli atti al Mef deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre**.
Si dà atto che una prima proposta di regolamento, recante n.ro 27/2020, debitamente corredata di ogni parere di regolarità legalmente richiesto, è stata sottoposta al Consiglio Comunale, il quale, con atto n.ro 23 del 6/8/2020, ha disposto rinvio del relativo argomento posto all'ordine del giorno;
si segnala, altresì, che, nella medesima seduta di consiglio, in ordine al regolamento erano stati presentati n.ro 6 emendamenti, a firma del Consigliere, Avv. I. Gargiulo, registrati con atto prot. 24681 del 7/8/2020, di cui all'allegato al presente atto, da sottoporsi comunque al vaglio dell'Aula, fatta salva ogni riserva per ulteriori emendamenti presentati e/o a presentarsi.
La presente ai fini consequenziali.

Il Dirigente del V Dipartimento
Dott. Donato Sarno

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
DOTT. DONATO SARNO

Comune di Sorrento, lì 18/08/2020

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ELENA INSERRA

Comune di Sorrento, lì 18/08/2020

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento

Provincia di Napoli

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esaminati gli atti proposti, ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Collegio esprime parere

FAVOREVOLE

all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Unica (IMU) ai sensi della Legge n.160/2019.

Comune di Sorrento, lì 18/08/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Gennaro Gammarota – Presidente

Sonia Caputo - Componente

Michele Giordano – Componente

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n. .... del ..../...../2020

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Oggetto d'imposta
Art. 3 Soggetto attivo
Art. 4 Soggetto passivo
Art. 5 Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
Art. 6 Definizione di abitazione principale e pertinenze
Art. 7 Determinazione della base imponibile
Art. 8 Determinazione dell'imposta dovuta
Art. 9 Termini e modalità del versamento
Art. 10 Determinazione delle aliquote d'imposta

CAPO II – AGEVOLAZIONI
Art. 11 Unità abitative assimilate all'abitazione principale
Art. 12 Fattispecie con abbattimento della base imponibile
Art. 13 Fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 14 Abitazioni locate e altre fattispecie
Art. 15 Esenzione immobile dato in comodato
Art. 16 Esenzioni per i terreni agricoli
Art. 17 Altre esenzioni
Art. 18 Aliquote per abitazioni principali
Art. 19 Imposizione dei "beni merci"

CAPO III – CONTROLLLI
Art. 20 Dichiarazione e autocertificazioni IMU – termini e modalità di presentazione
Art. 21 Attività di controllo
Art. 22 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Art. 23 Accertamento esecutivo e rateazione
Art. 24 Rimborsi e compensazioni
Art. 25 Contenzioso
Art. 26 Differimento termini per situazioni particolari
Art. 27 Entrata in vigore del Regolamento

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU da applicarsi sul territorio del Comune di Sorrento, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie del Comune di Sorrento.

Art. 2 Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Sorrento, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 5 Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 6 Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

Art. 7 Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva,

alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, il moltiplicatore previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 9 Termini e modalità del versamento

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti nei termini prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno, salvo modifiche previste per legge.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno

precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
4. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. *In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.*
6. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
7. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 10 Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro i termini stabiliti per legge.

CAPO II
AGEVOLAZIONI

Art. 11 Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
   a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per ottenere l'agevolazione l'immobile deve esser stato abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura di ricovero. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 12 Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti immobili:
   a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;.
   b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni;
   c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

Art. 13 Fabbricati inagibili o inabitabili

3. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
    a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
    b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
6. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 747, lettera b, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall'art. 10 del presente regolamento.
7. In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 5, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 5, lettera b).
8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 14 Abitazioni locate e altre fattispecie

1. Per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione a persone fisiche con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad equo canone o con contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio dovrà essere riservata un'aliquota agevolata rispetto alle aliquote applicate agli altri immobili locati.
2. Con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote sarà possibile individuare ulteriori casi ai quali applicare aliquote agevolate.
3. La sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere autocertificata dal contribuente.

Art. 15 Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma

1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

Art. 16 Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
   a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
   b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
   d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 17 Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
   c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
   d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
   e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
   f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
   g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente

allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 18 Aliquota per le abitazioni principali

1. L'aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 19 Imposizione dei "beni merce"

1. Fino all'anno 2021, salvo eventuali modifiche di legge, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

CAPO III
CONTROLLI

Art. 20 Dichiarazioni e autocertificazioni IMU – termini e modalità di presentazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 17 , comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.

5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.
6. Il termine per la presentazione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive previste per legge o dal presente regolamento è, per ciascun anno d'imposta, lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione IMU. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per l'omessa o tardiva dichiarazione IMU.
7. Oltre alle ordinarie modalità di consegna previste dalla normativa vigente della dichiarazione Imu e delle autocertificazioni sono possibili anche le seguenti:
   a) Invio tramite posta elettronica certificata anche del professionista che assiste il contribuente, con allegata copia del documento di identità del dichiarante. Nel caso di assenza della copia del documento di identità il documento trasmesso si considererà come non presentato e non verrà tenuto in considerazione.
   b) Invio tramite procedura informatica eventualmente predisposta dall'amministrazione comunale.

Art. 21 Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 22 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi indicativi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai suddetti valori indicativi non limita in alcun modo la potestà accertativa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Su richiesta del contribuente, in difficoltà economica a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU,

può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri:

- fino a euro 600,00 massimo 6 rate mensili;
- da euro 600,01 fino a euro 2.500,00 massimo 12 rate mensili
- da euro 2.500,01 fino a euro 6.000,00 massimo 18 rate mensili;
- da euro 6.000,01 fino a euro 12.000,00 massimo 24 rate mensili
- oltre 12.000,00 euro massimo 36 rate mensili

Ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 100 euro.

4. Le sanzioni dovranno essere versate con le prime rate utili del piano di rateizzazione. Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate sarà possibile un'ulteriore dilazione pari al numero di rate inizialmente concesse e comunque non superiore ad ulteriori 24 rate.
5. La rateizzazione, per importi superiori ad euro 35.000,00 è concessa subordinatamente alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di gradimento da parte dell'amministrazione comunale. Tale garanzia deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
6. Il mancato pagamento di due rate consecutive senza richiesta di ulteriore rateizzazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva con relative azioni cautelari, dell'intera somma dovuta.
7. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 24 Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori a 12 euro.
5. Il contribuente, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale conseguente ad apposita istanza, può utilizzare crediti d'imposta formalmente riconosciuti in compensazione sia di debiti maturati afferenti ad avvisi di accertamento certi e definitivi, sia con riferimento a futuri

pagamenti per IMU ordinaria. Resta fermo il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.

6. In caso di compensazione con riferimento a pagamenti futuri il contribuente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, l'utilizzo del credito per ciascuna scadenza d'imposta.

Art. 25 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente, a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 26 Differimento termini per situazioni particolari

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. In caso di provvedimento non riguardante la generalità dei contribuenti, la Giunta Comunale può introdurre, a carico dei soggetti passivi, determinati adempimenti a pena di decadenza. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".

Articolo 27- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

OK

Al Sindaco del Comune di Sorrento

Al Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento

ARGOMENTO : **Emendamento numero 1 alla proposta di modifica regolamento IMU di cui alla proposta di deliberazione comunale.**

I sottoscritti consiglieri comunali

- al fine di ridurre il ricorso al costoso e lungo contenzioso innanzi alle commissioni tributarie e rendere quindi meno difficoltoso il rapporto con il cittadino contribuente
-

propongono

di apportare al Regolamento per l'applicazione e per la disciplina della nuova imposta municipale sugli immobili oggetto di proposta di deliberazione comunale in corso di disamina ed approvazione, il seguente emendamento :

Aggiungere il punto 3 all'art. 25 dal seguente tenore:
"3) Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 . Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme .

I Consiglieri comunali

Comune di Sorrento
17 AGO. 2020
UFFICIO PROTOCOLLO
PROT. N. 25840

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

OGGETTO: Emendamento alla proposta di APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU". PROT. 25840 DEL 17/8/2020.

EMENDAMENTO 1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
TRATTASI DI SCELTA DISCREZIONALE

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della L. 160/2019 – Emendamento Prot. n. 25840 del 17/08/2020 a firma dei Consiglieri Ricca Elisabetta e De Angelis Elvira

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE . Trattasi di scelta discrezionale.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ELENA INSERRA

Comune di Sorrento, lì 18/08/2020

Comune di Sorrento

Provincia di Napoli

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)- PROT. N. 24840 DEL 07.08.2020- A FIRMA DEI CONSIGLIERI ELISABETTA RICCA ED ELVIRA DE ANGELIS.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esaminato l'emendamento alla proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU),

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

il Collegio esprime parere

FAVOREVOLE

pur trattandosi di scelta discrezionale.

Comune di Sorrento, lì 18/08/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Gennaro Gammarota – Presidente

Sonia Caputo - Componente

Michele Giordano – Componente

Partito Democratico

Comune di Sorrento
- 7 AGO. 2020
UFFICIO PROTOCOLLO
PROT. N. 24861

Al Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento

PROPOSTA DI EMENDAMENTI

Il sottoscritto, Ivan Gargiulo, nella qualità di consigliere comunale, propone i seguenti emendamenti alla proposta deliberativa iscritta al punto n. 2 all'O.d.G. della seduta odierna, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della L. 160/2019"

Emendamento n.1
Approvare, in luogo dello schema di regolamento allegato alla proposta di delibera, quello predisposto dall'Anci per il tramite della Fondazione Ifel, che punta a regolamentare gli effettivi spazi di esercizio dell'autonomia comunale, senza ripetere le norme di base del tributo determinate in modo non modificabile dalla legge (cfr allegato).

Emendamento n. 2
Nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'emendamento n. 1, aggiungere al comma 2 dell'art. 4, dopo le parole "il predetto provvedimento" l'inciso "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta".

Emendamento n. 3
Riformulare il comma 1 dell'art. 7 eliminando il punto tra i due periodi e sostituendo la parola "questa" con la congiunzione "ed".

Emendamento n. 4
Riformulare integralmente l'art. 23 "L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva".

Emendamento n. 5
Aggiungere al comma 3 dell'art. 24 dopo la parola "legale" l'espressione "maggiorato nella misura indicata dall'art. 6 del regolamento comunale per la riscossione coattiva".

Emendamento n.6
Eliminare il comma 2 dell'art. 25.

Ivan Gargiulo

Sorrento, 06 agosto 2020

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

OGGETTO: Emendamenti alla proposta di deliberazione di "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)". PROT. 24861 DEL 7/8/2020.

EMENDAMENTO 1
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
TRATTASI DI SCELTA DISCREZIONALE

EMENDAMENTO 2
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
TRATTASI DI SCELTA DISCREZIONALE

EMENDAMENTO 3
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
TRATTASI DI SCELTA DISCREZIONALE

EMENDAMENTO 4
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
TRATTASI DI SCELTA DISCREZIONALE

EMENDAMENTO 5
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
TRATTASI DI SCELTA DISCREZIONALE

EMENDAMENTO 6
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO: FAVOREVOLE
TRATTASI DI MERO REFUSO.

Il Dirigente
Dott. Donato Sarno

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della L. 160/2019 – Emendamenti Prot. n. 24861 del 7/08/2020 a firma del Consigliere Ivan Gargiulo

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Emendamento n. 1

Si esprime parere FAVOREVOLE . Trattasi di scelta discrezionale.

Emendamento n. 2

Si esprime parere FAVOREVOLE . Trattasi di scelta discrezionale.

Emendamento n. 3

Si esprime parere FAVOREVOLE . Trattasi di scelta discrezionale.

Emendamento n. 4

Si esprime parere FAVOREVOLE . Trattasi di scelta discrezionale.

Emendamento n. 5

Si esprime parere FAVOREVOLE . Trattasi di scelta discrezionale.

Emendamento n. 6

Si esprime parere FAVOREVOLE . Trattasi di mero refuso.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
I DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ELENA INSERRA

Comune di Sorrento, lì 18/08/2020

Comune di Sorrento

Provincia di Napoli

OGGETTO: EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)- PROT. N. 24861 DEL 07.08.2020- A FIRMA DEL CONSIGLIERE IVAN GARGIULO.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esaminati gli emendamenti alla proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU),

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

il Collegio esprime parere

FAVOREVOLE

pur trattandosi di scelta discrezionale per gli emendamenti dal n.1 al n. 5, nonché di errore materiale per l'emendamento n.6

Comune di Sorrento, lì 18/08/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Gennaro Gammarota – Presidente

Sonia Caputo - Componente

Michele Giordano – Componente

Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 31/08/2020

PUNTO 3
"Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della L. 160/2019"

Passiamo a questo punto direttamente al terzo punto all'ordine del giorno che riguarda "approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova imposta Municipale unica IMU ai sensi della legge 160 del 2019".
Prima di lasciare la parola al Sindaco per l'illustrazione di questo regolamento faccio prendere atto al Consiglio che si tratta di un punto posto all'ordine del giorno del precedente Consiglio Comunale, all'interno del quale furono presentati già contestualmente degli emendamenti da parte del Partito Democratico, nella persona del Consigliere Ivan Gargiulo, poi successivamente rimandato al Consiglio Comunale successivo, ovvero quello che celebriamo oggi in data odierna. Questo discorso è il medesimo per tutti gli altri regolamenti che ci troveremo in approvazione.
Pertanto, fatta questa premessa, per poi passare anche a parlare dei singoli emendamenti, lascio la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'argomento. Grazie

SINDACO - Buonasera a tutti.
Allora, come consuetudine prima dell'approvazione del bilancio si approva il regolamento IMU adeguato all'ultima normativa. Non lo leggo per brevità anche perché la seduta sarà lunga e, pertanto, ve ne chiedo l'approvazione e la votazione dell'immediata eseguibilità.

PRESIDENTE - Perfetto, grazie Sindaco. Ora passiamo alla trattazione degli emendamenti. Ne abbiamo ben 6 formalizzati dal Consigliere Ivan Gargiulo, protocollati il 7 agosto 2020 al numero di protocollo 24861. Lascerei la parola al Consigliere Ivan Gargiulo per illustrarli e poi passiamo alla votazione per ogni singolo emendamento. Si tratta di 6 emendamenti, ne illustriamo uno alla volta e passiamo subito alla votazione.
Consigliere prego

IVAN GARGIULO - Grazie presidente. Allora, il primo emendamento, che poi in parte incompatibile con gli altri, prevede sostanzialmente di approvare il luogo dello schema di regolamento allegato alla proposta di delibera, quello per risposto dall'ANCI per il tramite alla fondazione IFEL, che punta a regolamentare gli effettivi spazi d'esercizio dell'Autonomia comunale senza ripetere le norme di base del tributo determinati in

modo non modificabile dalla legge. Nella sostanza, esattamente come è successo per il regolamento della riscossione coattiva, io chiedo, per il quale Il comune ha fatto proprio il regolamento dell'IFEL, chiedo di fare altrettanto per quanto riguarda questo dell'IMU, che per grandissima parte ripete le norme previste già dalla legge di regolamentazione di quest'imposta. Quindi chiedevo come dire, pure per semplicità di lettura, di non approvare il nostro, di approvare così come quello predisposto dall'IFEL. Questo è il primo emendamento.

Il secondo emendamento che propongo nell'ipotesi di mancato accoglimento del primo, prevede un'aggiunta al comma 2 dell'articolo 4, dopo le parole del predetto provvedimento l'inciso soli ai fini dell'applicazione dell'imposta. Mi riferisco nella specie... ecco qua, parla della riassegnazione della casa familiare, dice: a seguito di provvedimento del giudice e soggetto passivo il genitore assegnatario della casa medesima, il predetto provvedimento costituisce, così recita il la bozza di regolamento, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. In questo caso io aggiungerei inciso "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta".

Il terzo emendamento chiede la riformulazione dell'articolo comma 1 articolo 7 eliminando il punto tra i due periodo e sostituendo la parola *questa* con la congiunzione *ed* nella sostanza per una più facile lettura del Comma, appunto chiedo di fare questa modifica che nella sostanza rende...diciamo elimina il rischio di fraintendimenti e di equivoci.

Dal quarto emendamento, invece, riguarda l'articolo 23 che è relativa all'attività di controlli come titolo dell'articolo accertamento esecutivo e rateizzazione, in questo caso ho chiesto la sostituzione integrale... la riformazione integrale dell'articolo perché faccio presente che la norma riguarda la fase della riscossione del tributo e siccome stiamo per approvare la modifica del regolamento sulla riscossione coattiva, sembra una ripetizione di norme tra l'altro anche diverse. Nel senso che mentre il regolamento della riscossione coattiva definisce una certa tipologia di rateizzazione mentre invece la norma di questo articolo 23 parla di rateizzazione ma definisce termini, modalità completamente diversi. Quindi per evitare confusione tra i due procedimenti di rateizzazione suggerivo di eliminare, di riformulare completamente richiamandmi all'articolo previsto dal regolamento sulla riscossione coattiva. L'articolo comunque lo leggo, riformulare integralmente articolo 23 attività di controllo effettuata secondo le modalita' disciplinanti articolo 296 del 2006 dalla legge 160/2019 dell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso per imposta sanzioni ed interessi non supera euro 12, il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla discussione, concede su richiesta del contribuente che veste una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento comunale per riscossione coattiva. Quindi rimando al regolamento di riscossione coattiva.

L'emendamento numero 5 invece, riguarda l'articolo 2024 e chiedo di aggiungere dopo la parola *legale* l'espressione *maggiorato* una misura indicata dall'articolo 6 regolamento comunale per la riscossione coattiva. Mi riferisco in questo caso agli interessi dovuti a coloro ai quali il comune deve rimborsare delle imposte erroneamente pagate. In questo caso chiedo.. secondo la bozza è previsto la corresponsione degli interessi nella misura al tasso legale, mentre invece io qua chiedo che venga utilizzato lo stesso criterio che è quello, mi pare, del 1% di interesse, cioè maggiorato del 1%,
E infine, l'articolo 2 del collettivo 25 comma 2, chiedo l'eliminazione perché in realtà la materia è già disciplinata da questo articolo 24 comma 3.
Questi sono i 6 emendamenti che ho proposto

PRESIDENTE – Grazie Consigliere, passo un attimo la parola al Sindaco prima della votazione

SINDACO – Allora, noi nei confronti di tutti gli emendamenti, 3 non ci trovano d'accordo e 3 si. Pertanto, 3 voteremo il quarto il quinto e sesto in accoglimento invece i primi 3 non li accogliamo per queste motivazioni:

- il primo emendamento perché lo schema proposto da noi integra il precedente regolamento con novità introdotte, e pertanto risulta più completo ed esaustivo di quello predisposto da ANCI per il tramite della Fondazione IFEL;
- il secondo anche non lo accogliamo in quanto nell'articolo in oggetto si parla dei soggetti passivi ai fini dell'imposta IMU e pertanto si ritiene superflua la precisazione proposta;
- l'emendamento 3 altrettanto non si accoglie in quanto non si ritiene necessario modificare il terzo stante la chiarezza del periodo proposto.

Invece per quanto riguarda l'emendamento quarto quinto e sesto si accoglie perché i suggerimenti sono da noi condivisibili.

PRESIDENTE - Grazie Sindaco. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione nella quale volevo specificare che per quanto riguarda tutti e sei gli emendamenti, dal primo al quinto il dirigente ha espresso parere favorevole dichiarando che trattasi di scelta discrezionale dell'ente, l'emendamento sei invece trattasi di mero refuso.
Inoltre, i pareri di regolarità contabile confermano detto parere: dal primo al quinto trattasi di scelta discrezionale, parere favorevole, il sesto parere favorevole, trattasi di mero refuso.
Collegio dei Revisori favorevole pur trattandosi di scelte discrezionali per gli emendamenti dal numero 1 al numero 5 non nonché di errore materiale per l'emendamento numero 6.
Dunque volevo dare rassicurazione al consiglio sui pareri in merito agli emendamenti.
C'è qualche altro intervento?

IVAN GARGIULO - Soltanto per dichiarazione di voto, posso presidente? No, soltanto per precisare, non è che quello dell'IFEL sia riduttivo, semplicemente si evita la ripetizione anche la riscrittura anche diciamo è un po' in alcuni tratti zoppicante di quelle che sono le norme previste dalla legge. Questo tipo di imposta è disciplinata dalla legge, come chiaramente sapete tutti quanti, e precisamente dal comma 739 al comma 738 dell'ultima legge di bilancio. Quindi semplicemente, pure per evitare, insomma, di approvare regolamenti su regolamenti, sarebbe secondo me più opportuno semplificare e rendere più intellegibile a chiunque voglia avere accesso a questa informazione e poterlo fare senza dover leggere tutto da capo norme che sono già, ripeto insomma, già scritte, una legge dello Stato.
Per quanto poi riguarda le altre due, ne prendo atto. Io continuo a pensare che andare a scrivere che il provvedimento costituisce diritto di abitazione mi sembrava, come dire, opportuno metterlo perché ai fini dell'imposta non è che il provvedimento costituisce diritto di abitazione. E terza... vabbè, per il resto insomma va bene così, insomma, va bene che approviate le modifiche che ho proposto. Avrei preferito insomma in particolare che venisse preso in considerazione la prima. Comunque, prendo atto

PRESIDENTE - Grazie Consigliere, passiamo alla votazione di ogni singola emendamento:

- l'emendamento uno così come formulato:
  voti favorevoli? 4 favorevoli
  voti contrari? 9
  astenuti 0
  Il consiglio respinge
- secondo emendamento:
  voti favorevoli? 4
  contrari? 9
  Il consiglio respinge
- Emendamento tre:
  voti favorevoli? 4
  contrari 9
  Il consiglio respinge
- Emendamento quattro:
  voti favorevoli? 12
  contrari? 0
  astenuti? 1
- Emendamento numero 5:
  favorevoli? 12
  contrari? 0
  astenuti? 1

- Emendamento sei:
  favorevoli? 12
  contrari? 0
  astenuti? 1
  Il Consiglio approva

Ora passiamo alla trattazione di un ulteriore emendamento, sempre a questo punto, redatto dai consiglieri comunali Elisabetta ricca ed Elvira de Angelis, presentate al protocollo di quest'ente in data 17 agosto 2020 al protocollo numero 25840.
Lascio la parola al Consigliere De Angelis per l'illustrazione dell'argomento. Grazie

ELVIRA DE ANGELIS – Allora, con questo emendamento proponiamo di applicare al regolamento della nuova disciplina IMU anche l'Istituto dell'Accertamento con Adesione. In particolare, proponiamo di aggiungere al punto 3, all'articolo 25, il seguente tenore: si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 97 numero 218; si applicano altresì agli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. In realtà, questo è un'integrazione dovuta... una mancanza che c'era stato un refuso, per cui è soltanto una piccola integrazione

PRESIDENTE - Perfetto Consigliere, lascio la parola al Sindaco per questo emendamento

Sindaco - su questo emendamento ci sono stati due gruppi consiliari, diversi consiglieri, che l'hanno presentati e che sono simili. Pertanto, noi approveremo tutti e due gli emendamenti perché confermiamo la volontà, diciamo, della maggioranza di aderire alla segnalazione, agli emendamenti così come presentati da tutti e due i gruppi

PRESIDENTE – Benissimo, volevo un attimino specificare al Consiglio che per quanto riguarda il parere del Dirigente è favorevole, trattasi di scelta discrezionale; Parere Contabile: si esprime parere favorevole, trattasi di scelta discrezionale; Collegio dei Revisori dei Conti: pur trattandosi di scelta discrezionale, parere favorevole.
Pertanto, a questo punto.... un attimo solo.... a questo punto se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione l'emendamento così come presentato:

IVAN GARGIULO - Presidente solo un chiarimento, votiamo sull'emendamento su altri emendamenti, non ho capito. Siccome il Sindaco ha parlato di emendamenti similari, quale stiamo votando?

SINDACO - Quello lì che sta presentato la Consigliera De Angelis, poi dopo sulle tariffe ci sta l'emendamento di altri consiglieri che è conseguenza anche di questo emendamento

IVAN GARGIULO – vabbè

PRESIDENTE – Si, noi stiamo ora votando gli emendamenti del punto 3 iscritto all'ordine del giorno, questi stiamo votando e si tratta dell'emendamento a firma congiunta dei Consiglieri Comunali Elisabetta Ricca ed Elvira De Angelis.
Dunque, passiamo alla votazione:
Voti favorevoli? voti unanimi
Il Consiglio approva
A questo punto, se non ci sono ulteriori interventi passiamo a votare il regolamento così come emendato in base a questi emendamenti che sono stati votati:
Voti favorevoli? unanimi
Per l'immediata eseguibilità? voti unanimi
Il Consiglio approva

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 21/08/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio lì, 21/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elena Inserra

Comune di Sorrento * Segreteria Gen. *

IL MESSO NOTIFICATORE
Esposito Giancarlo

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it